



UNIONE DEI COMUNI DELLA VALLETTA
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO
PER
LA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI
TRASPORTO SCOLASTICO

Approvato con deliberazione
del Consiglio dell'Unione dei Comuni della Valletta
n. 20 del 16.12.2009

INDICE

Art. 1	Oggetto e finalità.....	3
Art. 2	Destinatari del servizio	3
Art. 3	Modalità di esecuzione del servizio	3
Art. 4	Interruzione del servizio	5
Art. 5	Modalità e criteri per l'iscrizione e l'ammissione al servizio	5
Art. 6	Accompagnamento alle fermate per andata e ritorno.....	6
Art. 7	Disdetta del servizio – Rinuncia del servizio	6
Art. 8	Costo del servizio – Modalità di compartecipazione	7
Art. 9	Agevolazioni	7
Art. 10	Mancato pagamento	7
Art. 11	Servizi aggiuntivi di trasporto per attività scolastiche	8
Art. 12	Servizio di accompagnamento	9
Art. 13	Comportamento dell'utenza – Responsabilità	9
Art. 14	Personale conducente	10
Art. 15	Pubblicità del Regolamento	11
Art. 16	Entrata in vigore	11
Art. 17	Norme finali	11

Art. 1 – Oggetto e finalità

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare e fissare i criteri di accesso al servizio di trasporto scolastico degli alunni regolarmente iscritti e frequentanti le scuole dell'obbligo (Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Scuola Secondaria di Primo Grado) operanti sul territorio dell'Unione dei Comuni della Valletta.

Il servizio è istituito come intervento volto ad agevolare la frequenza e l'integrazione al sistema scolastico per gli alunni, in attuazione e nel rispetto del principio del diritto allo studio.

Il servizio è assicurato e svolto dall'Unione dei Comuni della Valletta quale servizio devoluto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, punto 21) dallo Statuto dell'Unione.

Il servizio viene svolto durante tutto il periodo fissato dal calendario scolastico.

Art. 2 – Destinatari del servizio

Destinatari del servizio sono gli alunni residenti con i propri familiari, esercitanti la potestà genitoriale, o affidatari nei Comuni di Rovagnate, Perego e Santa Maria Hoè, iscritti e frequentanti le scuole dell'obbligo operanti sul territorio dell'Unione dei Comuni della Valletta.

Limitatamente alla disponibilità di posti sugli automezzi utilizzati allo scopo, potranno essere ammessi al servizio anche alunni residenti in altri Comuni non appartenenti all'Unione, ma regolarmente iscritti presso le scuole dell'obbligo comprese nel territorio dell'Unione, a condizione che tale ammissione sia compatibile con le modalità di svolgimento del servizio stesso e comunque dando la priorità nell'ammissione al servizio alle richieste avanzate da utenti residenti nell'Unione. Il servizio di trasporto scolastico viene comunque garantito agli alunni diversamente abili e portatori di handicap secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 104/92 e s.m.i).

Art. 3 – Modalità di esecuzione del servizio

L'Unione dei Comuni della Valletta assicura, nei limiti delle proprie risorse disponibili, il servizio di trasporto attraverso una delle seguenti forme di volta in volta ritenute maggiormente idonee e funzionali:

- gestione diretta (con mezzi e personale proprio);
- appalto di servizio a terzi, anche di parte del servizio;
- gestione mista.

Il servizio di trasporto scolastico viene organizzato per ogni anno secondo il calendario scolastico, ed è articolata sull'orario dell'attività didattica prevista nei singoli plessi scolastici (settimana di cinque o sei giorni con eventuale previsione di orari antimeridiani e pomeridiani).

Il servizio viene normalmente svolto mediante il trasporto degli alunni con corse di andata e di ritorno.

La partenza avviene da punti di raccolta (fermate) preventivamente individuati dall'Unione dei Comuni con deliberazione della Giunta dell'Unione. L'arrivo coincide con la sede scolastica, il tragitto di ritorno avviene partendo dalla sede scolastica fino alla fermata individuata preventivamente da ogni singolo utente.

Tale fermata può essere diversa da quella di partenza purché compresa nell'elenco dei punti di raccolta (fermate) individuate dall'Amministrazione.

Nella corsa di andata l'alunno sale sul mezzo di trasporto presso il punto di raccolta (fermata) corrispondente alla propria residenza, oppure presso il punto di raccolta corrispondente alla residenza di un adulto accompagnatore residente nell'ambito del territorio dell'Unione ed opportunamente indicato dai genitori dell'alunno od esercenti la potestà all'atto della richiesta del servizio.

Nella corsa di ritorno, l'alunno sale sul mezzo di trasporto esclusivamente presso la sede scolastica e scende presso il medesimo punto di raccolta (fermata) dal quale è stato raccolto per la corsa di andata o presso altra fermata come sopra specificato.

I genitori dell'alunno o esercenti la potestà indicano il punto di raccolta (fermata) per l'andata e per il ritorno nel "Modulo di iscrizione al Servizio di Trasporto Scolastico" allegato al presente regolamento.

Per ogni anno scolastico possono essere indicati i nominativi di eventuali adulti accompagnatori diversi dai genitori o esercenti la potestà.

Per agevolare la consegna ed il ritiro dell'alunno ai punti di raccolta (fermate) previsti viene rilasciata al richiedente una tessera annuale di riconoscimento personale con foto dell'alunno (più di una in caso di più nominativi di adulto/accompagnatore), in modo che il genitore (o adulto accompagnatore) la esibisca al conducente del mezzo di trasporto o al personale addetto alla vigilanza. Sulla tessera vengono riportati nome, cognome e residenza dell'alunno, classe e scuola frequentata e le fermate di andata e ritorno. Il possesso della tessera vale come autorizzazione del genitore o esercente la potestà per il ritiro o la consegna dell'alunno da parte di eventuale altro adulto accompagnatore.

L'organizzazione del servizio di trasporto scolastico per le diverse sedi scolastiche distribuite sul territorio dell'Unione dei Comuni è basata su un "Piano dei Punti di Raccolta" (fermate) contenente l'indicazione delle fermate attivate per ciascun anno scolastico, degli orari e dei percorsi.

Sulla base delle richieste pervenute e tenuto conto delle condizioni per l'ammissione, l'Amministrazione procede alla definizione delle zone del territorio dell'Unione su cui attivare il servizio di trasporto. Il Piano viene predisposto prima dell'inizio di ciascun anno scolastico ed approvato dalla Giunta dell'Unione.

L'obiettivo primario perseguito nell'elaborazione e predisposizione del Piano è quello della razionalizzazione dei percorsi, che preveda innanzitutto una adeguata copertura del territorio dell'Unione dei Comuni (Perego, Rovagnate e Santa Maria Hoè) sul quale viene svolto il servizio, salvaguardando in ogni caso la sicurezza degli utenti.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'istituzione o alla soppressione di nuovi punti di raccolta (fermate) sulla base di specifiche esigenze.

I punti di raccolta (fermate) indicati nel Piano vengono individuati cercando di soddisfare il maggior numero di richieste, nonché in base a criteri logistici, di compatibilità degli automezzi e nel rispetto delle norme di sicurezza e del Codice della Strada.

Non potranno essere accolte richieste di fermate personalizzate, anche se supportate da valide ragioni, se le stesse risultassero impraticabili rispetto ai criteri stabiliti nel presente regolamento. In linea generale in corso di anno scolastico non verranno introdotte nuove fermate.

Comunque, qualora fosse richiesta l'istituzione di nuove fermate, pertanto, si procederà alla valutazione delle stesse secondo i seguenti criteri:

- a) distanza dalle sedi scolastiche, privilegiando le zone più lontane, nonché i percorsi resi particolarmente pericolosi dalle condizioni di traffico;
- b) capacità di trasporto dei mezzi utilizzati per il servizio (in termini di numero di utenti trasportati e/o eventuali accompagnatori nel caso della scuola dell'infanzia);
- c) la richiesta dell'istituzione di nuovi punti di raccolta (fermate), inoltre, affinché possa essere valutata dovrà essere avallata da un congruo numero di richiedenti ed in ogni caso si terrà conto della distanza intercorrente tra il luogo di residenza del richiedente, la distanza da punti di raccolta (fermate) già istituite ed attivate e la distanza dalla sede scolastica;
- d) disponibilità di risorse economiche a bilancio.

Ad ogni zona del territorio dell'Unione così individuata viene fatto corrispondere un punto di raccolta (fermata); a ciascuna fermata fanno riferimento gli alunni residenti nella zona territorialmente corrispondente come pure – qualora appositamente richiesto e autorizzato – gli alunni non residenti in quella zona territoriale, ma accompagnati da un adulto diverso dai genitori o esercenti la potestà.

Ciascun punto di raccolta (fermata) viene indicato da apposita segnaletica collocata sul territorio.

I percorsi seguiti dai mezzi che effettuano il trasporto scolastico potranno subire modifiche anche temporanee in caso di lavori e/o impedimenti sulla rete stradale.

Art. 4– Interruzione del servizio

L'Unione dei Comuni della Valletta si riserva, in caso di accertata e motivata impossibilità ad assicurare il regolare svolgimento del servizio – dovuta a guasti degli automezzi, carenza temporanea di personale, impraticabilità delle strade, altre cause di forza maggiore non alla stessa imputabili – di sospenderlo temporaneamente.

L'interruzione del servizio, anche solo temporanea, viene disposta senza particolari formalità. Laddove i tempi tecnici lo consentano le famiglie saranno preventivamente avvertite con modalità di volta in volta stabilite (comunicazione telefonica, avviso scritto o con altri mezzi ritenuti idonei) da effettuarsi direttamente da parte di personale degli uffici dell'Unione dei Comuni o tramite la collaborazione degli istituti scolastici.

Il ripristino del servizio sarà comunicato con analoghe modalità.

In tutti i casi in cui si verificano interruzioni temporanee del servizio, non è previsto alcun rimborso all'utenza per il mancato svolgimento del servizio stesso.

Art. 5 – Modalità e criteri per l'iscrizione e l'ammissione al servizio

Per l'ammissione al servizio di trasporto scolastico gli interessati dovranno presentare entro il 31 (trentuno) Maggio di ogni anno la relativa richiesta di iscrizione mediante la compilazione di apposito modulo disponibile presso gli uffici dell'Unione dei Comuni o scaricabile dal sito internet istituzionale dell'Unione dei Comuni della Valletta (www.unionevalletta.it).

La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

L'ammissione al servizio è disposta dal Responsabile che ha in gestione il servizio di trasporto scolastico ed è condizionata:

- dal numero massimo dei posti disponibili e abilitati sui mezzi utilizzati per il trasporto;
- dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza.

Trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data di scadenza fissata per la presentazione, senza che sia intercorso motivato diniego, la domanda regolarmente presentata si intende accolta.

Nel caso in cui il numero di richieste di utilizzo del servizio trasporto sia eccedente il numero dei posti disponibili sugli automezzi adibiti al servizio, l'Amministrazione si riserva la possibilità, compatibilmente con le risorse di bilancio, di provvedere all'istituzione di un ulteriore scuolabus ovvero procedere alla formazione di una graduatoria degli utenti in lista di attesa per la fruizione del servizio, costituita attribuendo punteggi che tengano conto della distanza tra la sede scolastica e l'abitazione del richiedente, nonché della data di presentazione della domanda al protocollo.

E' demandato alla Giunta dell'Unione dei Comuni della Valletta la definizione dei criteri per la stesura della Tabella così come sopra indicato.

Sono ammissibili le richieste di iscrizione al servizio presentate oltre la data stabilita, solo se il ritardo è giustificato da comprovati motivi (es. il cambio di residenza). Nel caso, comunque che sia stato già superato il numero di utenti ammissibili al servizio, i nominativi dei suddetti utenti saranno inseriti nella lista di attesa secondo i criteri sopra indicati.

Art. 6 - Accompagnamento alle fermate per andata e ritorno

I genitori dell'alunno – o esercenti la potestà – ovvero l'adulto accompagnatore indicato dagli stessi, si obbligano a garantire per l'intero periodo del calendario scolastico l'accompagnamento (corsa di andata) ed il prelevamento (corsa di ritorno) dell'alunno.

Ove il conducente del mezzo di trasporto accerti, nel corso del servizio, la carenza di accompagnamento e/o prelevamento dell'alunno al corrispondente punto di raccolta (fermata), ne dà segnalazione scritta al Responsabile che ha in gestione il servizio di trasporto scolastico, il quale dispone l'esclusione dell'alunno dal servizio, dopo due segnalazioni alle quali non è stato dato riscontro.

La presentazione della domanda di iscrizione comporta l'integrale ed incondizionata accettazione del presente regolamento.

L'Unione dei Comuni si intende sollevata da ogni responsabilità civile o penale e da ogni obbligo per quanto dovesse accadere all'alunno nel caso non vengano rispettate le prescrizioni di cui al presente articolo.

Art. 7 – Disdetta del servizio – Rinuncia del servizio

La disdetta dal servizio nel corso dell'anno è consentita solo per comprovate motivazioni (es. trasferimenti di residenza, motivi di salute, particolari esigenze familiari, ecc.) e deve essere comunicata tempestivamente per iscritto con nota da presentare al protocollo dell'Unione dei

Comuni almeno 10 giorni prima del successivo trimestre con addebito della quota contributiva relativa al trimestre in corso.

La mancata presentazione della rinuncia scritta comporta all'utente l'obbligo di pagamento della quota del trimestre successivo, ovvero per l'intero anno scolastico.

L'utente non più interessato può altresì rinunciare al servizio prima dell'inizio dell'anno scolastico, dandone comunicazione per iscritto al protocollo dell'Unione dei Comuni al massimo entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda. Solo in questo caso l'utente non è tenuto al pagamento di alcun corrispettivo.

Art. 8 – Costo del servizio - modalità di compartecipazione

L'ammissione e fruizione del servizio comporta il pagamento da parte dei genitori dell'alunno o esercenti la potestà delle quote di concorso nella relativa spesa, nella misura e con le modalità determinate annualmente con deliberazione della Giunta dell'Unione dei Comuni.

In particolare si stabilisce il seguente criterio per la determinazione della quota a carico dell'utenza riferita ai soli mesi di settembre e giugno:

- il calcolo è effettuato rapportando l'importo mensile ai giorni di effettivo utilizzo; qualora la famiglia abbia due o più figli iscritti al servizio con inizio dell'anno scolastico in giorni diversi, a seconda del plesso scolastico frequentato, la quota dovuta è calcolata a decorrere dal giorno di utilizzo del servizio da parte del secondo e/o terzo figlio.

Il pagamento delle quote di contribuzione a carico dell'utenza avviene con modalità trimestrale anticipata, attraverso appositi bollettini nominativi per ciascun alunno predisposti dall'Amministrazione e da utilizzarsi per il pagamento presso la Tesoreria dell'Unione dei Comuni della Valletta.

La mancata regolarizzazione nei termini fissati dall'Amministrazione comporta in ogni caso l'esclusione dal servizio.

Art. 9 – Agevolazioni

Non sono previste riduzioni per coloro che usufruiscono del trasporto in modo parziale (es. solo alcuni giorni nell'arco della settimana, etc...).

Per agevolare le famiglie vengono istituite riduzioni graduate nel caso di seconda, terza o più iscrizioni dello stesso nucleo familiare, secondo modalità e termini stabiliti annualmente in sede di approvazione delle tariffe da parte della Giunta dell'Unione dei Comuni della Valletta.

Nel caso di particolari situazioni di disagio economico-sociale gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Sociale dell'Unione dei Comuni della Valletta, il quale provvederà alla verifica della situazione ed alla stesura di idonea relazione sociale da sottoporsi all'esame della Giunta dell'Unione, la quale potrà prevedere l'eventuale erogazione di un contributo economico straordinario a favore del richiedente.

E' riconosciuta comunque la gratuità del servizio a tutti gli alunni diversamente abili e portatori di handicap secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Legge n. 104/92 e s.m.i).

Art. 10 – Mancato pagamento

Nell'eventualità di ritardato pagamento nei termini previsti i genitori o esercenti la potestà gli utenti verranno sollecitati con avviso scritto.

Nel caso di mancata regolarizzazione del pagamento l'Amministrazione procederà alla riscossione coattiva delle quote dovute.

Per l'utente non in regola con il pagamento verrà comunque disposta la sospensione dal servizio. Dell'esclusione è data tempestiva comunicazione ai genitori dell'alunno o esercenti la potestà, mediante lettera raccomandata A/R.

L'utente verrà regolarmente riammesso alla fruizione del servizio solo dopo aver provveduto al pagamento delle quote arretrate, maggiorate di una quota percentuale stabilita dalla Giunta dell'Unione in sede di determinazione delle tariffe, e presentato le relative ricevute all'Ufficio competente dell'Unione dei Comuni della Valletta. La possibilità di riammissione al servizio resta valida per un periodo massimo di 30 giorni dalla richiesta di regolarizzazione del mancato pagamento. Decorso inutilmente tale termine l'utente potrà essere riammesso al servizio, previo pagamento delle quote dovute, solo se non vi saranno altri utenti richiedenti in lista di attesa.

Art. 11 – Servizi aggiuntivi di trasporto per attività scolastiche

Una volta realizzata la finalità primaria del servizio di trasporto scolastico, l'Unione dei Comuni, compatibilmente con i mezzi a disposizione e nei limiti delle proprie risorse di bilancio, ha facoltà di mettere a disposizione i mezzi impiegati per il servizio di trasporto scolastico per uscite didattiche, visite d'istruzione, spettacoli, iniziative di carattere culturale, sportivo e formativo-didattico.

I servizi di cui sopra sono identificati e qualificati come "Servizi aggiuntivi".

Sarà cura delle istituzioni scolastiche predisporre, prima dell'inizio di ciascun anno scolastico, un piano di massima nel quale venga riportata la previsione delle uscite didattiche (Piano dei Servizi Aggiuntivi) rientranti o comunque collegate al Piano dell'Offerta Formativa dell'anno scolastico in corso.

Il piano, formulato con le indicazioni relative ai singoli plessi scolastici, verrà preventivamente approvato da parte dei singoli Comuni facenti parte dell'Unione per le sedi delle scuole dell'Infanzia e Primaria, mentre per la Scuola Secondaria di Primo Grado, con sede in Rovagnate, dal Comune capo-convenzione.

Si intendono a carico delle risorse di bilancio dei singoli Comuni le spese relative ai servizi aggiuntivi concessi per i plessi delle Scuole dell'Infanzia e Primaria con sede nei singoli Comuni, mentre le spese relative alla Scuola Secondaria di Primo Grado verranno ripartite tra i Comuni appartenenti all'Unione secondo le quote stabilite nella relativa Convenzione di gestione del servizio.

Viene stabilito che il tragitto (andata + ritorno) relativo ai servizi aggiuntivi di trasporto per attività scolastiche non possa superare la distanza di Km. 30 dalla sede del plesso scolastico di partenza al punto di arrivo programmato.

Una volta che il Piano dei Servizi Aggiuntivi è stato approvato dai singoli Comuni, l'Istituto Comprensivo territorialmente competente invierà all'Unione dei Comuni della Valletta un prospetto riepilogativo dei servizi aggiuntivi richiesti, suddivisi per ciascun plesso scolastico, nel quale siano

riportati: la/e classe/i interessata/e al servizio, il numero complessivo degli alunni e accompagnatori coinvolti, la data in cui dovrà effettuarsi l'uscita, gli orari di andata e ritorno, la località o la sede dell'iniziativa.

Singole richieste, non preventivamente programmate e pertanto non inserite nel prospetto riepilogativo annuale, potranno essere inviate dall'Istituto Comprensivo territorialmente competente all'Unione dei Comuni almeno 15 giorni prima dell'uscita programmata. Le richieste saranno autorizzate di volta in volta, esclusivamente previa verifica della effettiva possibilità di organizzazione dell'uscita, compatibilmente con date e orari delle iniziative dei vari plessi già programmate. L'accoglimento delle stesse richieste è comunicato per iscritto all'Istituto Comprensivo.

Per motivi contingibili ed urgenti i servizi aggiuntivi richiesti e già autorizzati potranno essere comunque sospesi. Della sospensione, nonché della motivazione che l'hanno determinata, ne verrà data immediata comunicazione all'Istituto Comprensivo.

Art. 12 – Servizio di accompagnamento

Il servizio di accompagnamento sugli scuolabus è rivolto a garantire la sicurezza nel trasporto degli utenti e viene assicurato esclusivamente per gli alunni della Scuola dell'Infanzia, come previsto dalla vigente normativa.

Il servizio di accompagnamento, nel rispetto della normativa vigente, potrà venire svolto da personale fornito dalla Scuola o da Associazioni di volontariato locale, ovvero da personale assegnato allo svolgimento del servizio civile presso l'Ente o personale appartenente all'Unione, anche in forma di comando.

Viene demandata alla Giunta dell'Unione la definizione delle modalità di svolgimento del servizio stesso (compresa la copertura assicurativa di coloro che svolgono il servizio).

Il servizio consiste nella sorveglianza degli alunni affinché gli stessi non adottino comportamenti scorretti e/o pericolosi per sé e per gli altri passeggeri, compreso il conducente del mezzo.

L'addetto al servizio di accompagnamento in particolare:

- svolge compiti di vigilanza sugli utenti ed interviene facendo rispettare le regole del vivere civile;
- assume un comportamento di cordialità e collaborazione con l'utenza;
- presta assistenza nelle operazioni di salita e discesa degli utenti dagli automezzi adibiti al trasporto, scendendo personalmente ad ogni fermata e curando il regolare svolgimento delle operazioni di salita/discesa, nonché verificando la presenza alla fermata degli adulti responsabili del ritiro e della consegna dei singoli alunni;
- controlla che tutti i posti a sedere vengano adeguatamente ed ordinatamente occupati;
- segnala al Responsabile che ha in gestione il servizio tutti i fatti che possano in qualunque modo compromettere la sicurezza degli utenti.

Tale servizio potrà essere esteso, a discrezione dell'Amministrazione e compatibilmente con le risorse di bilancio, pur non essendone prevista l'obbligatorietà, anche agli utenti delle Scuole Primarie e della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Art.13 – Comportamento dell'utenza – Responsabilità

L'utilizzo del servizio si configura come momento educativo, atto a favorire il processo di socializzazione anche attraverso il rispetto delle regole comportamentali del vivere civile ed il corretto uso dei beni della comunità.

Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico sono tenuti a un comportamento composto, educato, civile e rispettoso verso gli altri alunni e il conducente del mezzo di trasporto e, comunque tale da non pregiudicare la massima sicurezza richiesta nell'esecuzione del servizio di trasporto.

A tal fine i genitori o esercenti la potestà sono tenuti a sensibilizzare i propri figli in tal senso e a far rispettare loro le regole di buona condotta da tenersi sul mezzo di trasporto, in particolare ogni utente:

- dovrà salire sull'automezzo con ordine e con la massima attenzione, senza foga e senza spingere;
- dovrà sedersi sul primo posto libero che incontra;
- durante il percorso non dovrà alzarsi, non dovrà cambiare posto, non dovrà gettare oggetti e sporgersi dai finestrini del mezzo;
- all'arrivo presso la sede scolastica ogni utente dovrà scendere dal mezzo in modo ordinato ed avviarsi all'entrata dell'edificio scolastico.

I genitori o esercenti la potestà dell'alunno sono, in ogni caso, ritenuti responsabili:

- di ogni danno arrecato dall'alunno medesimo verso altri alunni, nonché ai mezzi adibiti al servizio;
- della consegna e del ritiro dell'alunno ai punti di raccolta (fermate) secondo le modalità previste dal presente regolamento. Nel caso si verificasse l'eventualità che alla fermata non fosse presente alcun genitore o adulto accompagnatore, l'alunno resterà sullo scuolabus sino al termine del giro, quando verrà condotto al sito indicato, di anno in anno all'uopo dalla Giunta dell'Unione, per il successivo ritiro a carico di un genitore o esercente la potestà.

A seguito del ripetersi di atti e/o comportamenti scorretti potranno, in ogni caso essere adottati nei confronti degli utenti del servizio i seguenti provvedimenti:

- richiamo verbale
- segnalazione formale alla famiglia con relativa ammonizione scritta;
- segnalazione formale al Dirigente Scolastico del plesso scolastico frequentato, quale agenzia educativa fondante per l'alunno;
- sospensione provvisoria o definitiva dal servizio, senza previsione di alcun rimborso per la parte di servizio non ancora usufruito, e comunque con obbligo del pagamento della quota mensile di riferimento.

E' compito del Responsabile che ha in gestione il servizio di trasporto scolastico disporre l'esclusione dal servizio a seguito della formale segnalazione da parte del conducente o del personale addetto al servizio di accompagnamento di circostanze pregiudizievoli per il corretto svolgimento e per la sicurezza del servizio di trasporto, nonché dell'incolumità degli alunni.

Dell'esclusione è data tempestiva comunicazione ai genitori dell'alunno o esercenti la potestà, mediante lettera raccomandata A/R.

Art. 14 – Personale conducente

Il conducente del mezzo è tenuto ad osservare un comportamento civile e rispettoso dell'utenza, evitando in ogni caso imprecazioni o comportamenti che possano in qualsiasi modo turbare o infastidire gli utenti.

Il conducente ha l'obbligo di assicurare il servizio a tutti gli alunni ammessi a fruirne.

Qualora tempestivamente avvisato dal competente Responsabile che ha in gestione il servizio trasporto scolastico, provvede ad adeguare il servizio alle modifiche temporanee degli orari ordinari di lezione (a seguito ad esempio di sospensione delle lezioni, uscite anticipate, ingressi ritardati per riunioni, scioperi o altri motivi derivanti dall'organizzazione scolastica, etc...).

E' altresì fatto divieto al conducente del mezzo di fermarsi, far salire o scendere alunni al di fuori delle apposite fermate; eventuali deroghe dovranno essere espressamente autorizzate.

Nell'esecuzione del servizio, oltre al rispetto di tutte le norme vigenti in materia di circolazione stradale, il conducente dovrà improntare la propria azione alla massima diligenza, tenuto conto della particolarità dell'utenza e affinché in ogni momento non sia pregiudicata la sicurezza del mezzo e dei trasportati.

A tale scopo il conducente si assicura che l'automezzo adibito al servizio sia sempre nelle condizioni di efficienza e sicurezza, attivando tempestivamente e ove ne ricorra la necessità l'esecuzione di tutti gli interventi di manutenzione che si rendano necessari, dandone tempestiva comunicazione anche al Responsabile che ha in gestione il servizio.

Art. 15 – Pubblicità del Regolamento

Il presente regolamento viene reso pubblico rendendolo disponibile presso gli uffici amministrativi dell'Unione dei Comuni della Valletta, nonché sul sito internet istituzionale dell'Ente (www.unionevalletta.it).

Copia dello stesso, ovvero un suo estratto, verrà rilasciata alla ditta appaltatrice del servizio e/o al personale dipendente dell'Ente.

Art.16 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa deliberazione di approvazione.

Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti approvate anche dai singoli Comuni appartenenti all'Unione dei Comuni della Valletta.

Per quanto non espressamente indicato e previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle normativa nazionale e regionale vigente.

Art. 17 – Norme finali

La richiesta di utilizzo del servizio di trasporto scolastico comporta automaticamente la conoscenza e l'incondizionata accettazione di tutte le norme indicate nel presente regolamento.

Il richiedente sottoscrittore della richiesta di servizio risponde personalmente e patrimonialmente dell'inosservanza di quanto previsto nel presente regolamento.